*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 216**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 14 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

### Ministero delle attività produttive



**04A08599**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. **241.**

**Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

«5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della conva-

lida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

6. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.»;

*b)* dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

«3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.»;

*c)* al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-*quater*,».

Art. 2.

*Norma di copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

*a)* quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

*b)* quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

*c)* quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**04G0273**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2004.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (P.A.M.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le altre giurisdizioni amministrative e speciali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (P.A.M.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (P.A.M.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

*Il Ministro della giustizia*
CASTELLI

*Per ratifica*
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 245*

**04A09029**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2004.

**Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Esercizio 2004.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei muti e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma) e all'IFO. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive lire 28.500.000.000 a lire 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive lire 72.268.000.000 a lire 69. 893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in S.p.a. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate,tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Visto in particolare l'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo Servizio;

Vista la nota n. 957 del 24 maggio 2004 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con la quale viene trasmesso il ruolo n. 09221 - Edilizia sanitaria nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'Elenco n. 3 allegato al decreto 5 dicembre 2003;

Considerato che con la sopracitata nota viene chiesto, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 19ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2004, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessivi € 752.445,97;

Emilia-Romagna per complessivi € 3.997.312,87;

Liguria per € 53.325,20;

Lombardia per complessivi € 3.850.945,43;

Università di Tor Vergata (Roma) per € 1.026.510,04;

Ist. fisioterapici ospitalieri di Roma per € 1.226.479,52;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 10.907.019,03 - valuta 30 giugno 2004 - a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 4.141.404,79 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 6.765.614,24 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 4.141.404,79;

capitolo 3460 per euro 6.765.614,24.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2004 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. — gestione separata.

Roma, 10 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* SIGNORINI

**04A09039**

DECRETO 10 giugno 2004.

**Impegno ed erogazione della somma di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Esercizio 2004.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 384.075,85;

capitolo 3460 per euro 542.205,27.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2004 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 10 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* SIGNORINI

**04A09038**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 agosto 2004.

**Scioglimento di diciotto società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Allevamart - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 14 aprile 1986 - rep. 7825 - reg. soc. 719/86 - Tribunale di Salerno - BUSC 4194;

2) società cooperativa «Cesare del Piano - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 13 giugno 1988 - rep. 31025 - reg. soc. 887/88 - Tribunale di Salerno - BUSC 4704;

3) società cooperativa «Cilento Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Torchiara, costituita per rogito notar Renato Moroni in data 28 febbraio 1998 - rep. 1263 - reg. soc. 34833 - Tribunale di Salerno - BUSC 6192;

4) società cooperativa «Cofer - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 7 gennaio 1998 - rep. 57709 - reg. soc. 597/97 - Tribunale di Salerno - BUSC 6453;

5) società cooperativa «Coop. Anni 60 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 5 luglio 1985 - rep. 11352 - reg. soc. 1150/85 - Tribunale di Salerno - BUSC 3994;

6) società cooperativa «Diritto alla vita - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 24 febbraio 1983 - rep. 360318 - reg. soc. 3831/218021 - Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC 4148;

7) società cooperativa «Europavimenti - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 31 gennaio 1997 - rep. 39444 - reg. soc. 249/97 - Tribunale di Salerno - BUSC 7506;

8) società cooperativa «Il Diamante - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati, costituita per rogito notar Plinio Varcaccio Garofalo in data 23 marzo 1993 - rep. 21434 - reg. soc. 4293/96 - Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC 5684;

9) Società cooperativa «Il Riccio d'Oro - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Perdifumo, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 12 ottobre 1999 - rep. 46787 - reg. soc. 13248 - Tribunale di Salerno - BUSC 6785;

10) società cooperativa «Iniziativa 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 23 marzo 1988 - rep. 15336 - reg. soc. 746/88 - Tribunale di Salerno - BUSC 4682;

11) società cooperativa «Madonna dell'Assunta - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 8 agosto 1978 - rep. 320333 - reg. soc. 387/78 - Tribunale di Salerno - BUSC 2360;

12) società cooperativa «Morgana - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Giuseppa Gruosso in data 25 maggio 1974 - rep. 39822 - reg. soc. 235 - Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC 1504;

13) società cooperativa «S. Egidio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 8 febbraio 1980 - rep. 15497 - reg. soc. 266/80 - Tribunale di Salerno - BUSC 2891;

14) società cooperativa «Servizi Hermes già Hermes - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 5 dicembre 1990 - rep. 24599 - reg. soc. 91/91 - Tribunale di Salerno - BUSC 5182;

15) società cooperativa «Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 30 marzo 1979 - rep. 15055 - reg. soc. 294/79 - Tribunale di Salerno - BUSC 2551;

16) società cooperativa «Sotto Traccia già Info. Tel. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 18 ottobre 1991 - rep. 25330 - reg. soc. 1187/91 - Tribunale di Salerno - BUSC 5363;

17) società cooperativa «Touring Today (P.S.C.) - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Maria D'Alessio in data 15 marzo 1996 - rep. 4380 - reg. soc. 188858/96 - Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC 6031;

18) società cooperativa «Venere - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 22 febbraio 1989 - rep. 32850 - reg. soc. 957/89 - Tribunale di Salerno - BUSC 4929.

Salerno, 30 agosto 2004

*Il dirigente:* BIONDI

**04A08944**

DECRETO 1° settembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Nuova Messapia Soc. Coop. a r.l.», in Massafra.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 30 maggio 1969 per l'esercizio 1968;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Messapia Soc. Coop. a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 151/83769, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano di Taranto in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 34059, raccolta n. 9978, codice fiscale n. 0092470731, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**04A08960**

DECRETO 1° settembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «A.G.EF. per la pubblicizzazione del prodotto di Puglia Soc. Coop. a r.l.», in Martina Franca.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «A.G.E.F. per la pubblicizzazione del prodotto di Puglia Soc. Coop. a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3135, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 28 luglio 1982, repertorio n. 10044, raccolta n. 4881, codice fiscale n. 00871720736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**04A08959**

DECRETO 1° settembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Gianni Gigli Soc. Coop. a r.l.», in Ginosa.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio e stato depositato in data 26 maggio 1993 per l'esercizio 1992;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Gianni Gigli Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1524/196129, costituita per rogito notaio dott. Carmine Sarno di Ginosa in data 3 novembre 1982, repertorio n. 79591, codice fiscale n. 00853190734, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**04A08958**

---

DECRETO 1° settembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Exploit Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 31 maggio 1982 per l'esercizio 1981;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Exploit Soc. Coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1373/179460, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto in data 14 maggio 1980, repertorio n. 10630, raccolta n. 749, codice fiscale n. 00812480739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**04A08957**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 agosto 2004.

**Rettifica al decreto ministeriale 2 luglio 2004, concernente modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004 con il quale è stata recata modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna»;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere che la indicazione degli zuccheri riduttori, riportata per mero errore materiale due volte nella tipologia amabile, venga correttamente inserita, all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato, nella tipologia «secco»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», annesso al decreto ministeriale 2 luglio 2004;

Decreta:

*Articolo unico*

Il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», annesso al decreto ministeriale 2 luglio 2004, è sostituito per intero dal seguente testo:

«Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Albana di Romagna" secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;

sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

zuccheri riduttori: come da regolamento CE n. 753/02, art. 16, punto 1, lettera *a)*.

"Albana di Romagna" amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;

sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Albana di Romagna" dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;

sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol.;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori: non inferiore a 45 g/l, ma non superiore a 80 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Albana di Romagna" passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;

anidride solforosa: come previsto dalla norma comunitaria;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

"Albana di Romagna" passito riserva:

colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;

odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;

sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00% vol.;

titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol. - massimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 44 g/l.

Le tipologie "Albana di Romagna" passito e "Albana di Romagna" passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può

protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della "muffa nobile", non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.

A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", è concesso di produrre e commercializzare "Albana di Romagna" passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4% vol., purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.

Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A08956**

---

DECRETO 2 settembre 2004.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Toscana.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico della regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e turismo della regione Liguria con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive, previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Brunello di Montalcino»;

«Carmignano»;

«Chianti e Chianti classico»;

«Vernaccia di San Gimignano»;

«Vino Nobile di Montepulciano»;

«Ansonica Costa dell'Argentario»;

«Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice»;

«Bianco Valdinievole»;

«Bianco dell'Empolese»;

«Bianco di Pitigliano»;

«Bianco Pisano di San Torpè»;

«Bolgheri» e sottozona «Sassicaia»;

«Candia dei Colli Apuani»;

«Capalbio»;

«Colli dell'Etruria Centrale»;

«Colli di Luni»;

«Colline Lucchesi»;

«Cortona»;

«Elba»;

«Montecarlo»;

«Montecucco»;

«Monteregio di Massa Marittima»;

«Montescudaio»;

«Morellino di Scansano»;

«Moscadello di Montalcino»;

«Orcia»;

«Parrina»;

«Pomino»;

«Rosso di Montalcino»;

«Rosso di Montepulciano»;

«San Gimignano»;

«Sant'Antimo»;

«Sovana»;

«Vald'Arbia»;

«Valdichiana»;

«Val di Cornia»;

«Vin Santo del Chianti»;

«Vin Santo del Chianti Classico»;

«Vin Santo di Montepulciano».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 18 giugno 2003, allegato *A*.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

04A08997

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2004.

**Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative istruzioni.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.*

1.1. È approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprendente il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, è utilizzato, in luogo dell'apposita istanza prevista dal citato decreto, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005, da presentare entro il termine previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.

1.3. È facoltà del contribuente utilizzare il presente modello a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004.

2. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

*Motivazioni.*

L'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall'art. 30, terzo comma, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dello stesso decreto, in quest'ultima ipotesi con alcune limitazioni rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d'imposta in compensazione nel modello F24.

Inoltre, lo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso e della dichiarazione di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni.

Al fine di razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle richieste di rimborso e delle dichiarazioni di compensazione del credito IVA trimestrale, finora redatte in forma libera, il presente provvedimento approva il modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975.

In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di utilizzo del presente modello presso tutti gli uffici è stato fissato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005. È data, comunque, facoltà al contribuente di utilizzare il presente modello a decorrere dal terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004.

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38-*bis*, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

*Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

---

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEL MODELLO

*Struttura e formato del modello.*

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

*Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.*

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

*Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.*

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al facsimile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice;

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

*Colori.*

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.

# MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Trattamento dei dati personali**

***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.***

**Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai Concessionari per l'erogazione dei rimborsi o per l'utilizzo in compensazione del credito trimestrale IVA. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

**Dati personali**

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA, in relazione a periodi inferiori all'anno, previsti dal secondo comma, dell'art. 38-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542.

**Modalità del trattamento**

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196, del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

AGENZIA DELLE ENTRATE

# IVA

## MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO TRIMESTRE

**CONTRIBUENTE**

Cognome, denominazione o ragione sociale — Nome

Codice fiscale — Partita IVA

Codice attività — Contabilità separata — INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI — Telefono — Fax

**Dichiarante diverso dal contribuente**

Codice fiscale del sottoscrittore — Codice carica — Codice fiscale società dichiarante

**QUADRO A**
OPERAZIONI ATTIVE

| Rigo | Descrizione | 1 IMPONIBILE | % | 2 IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 | | 2 | |
| A2 | | | 4 | |
| A3 | | | 7 | |
| A4 | | | 7,5 | |
| A5 | | | 8,5 | |
| A6 | | | 9 | |
| A7 | | | 10 | |
| A8 | | | 12,5 | |
| A9 | | | 20 | |
| A10 | Cessioni di rottami, di oro industriale, di argento puro, di oro da investimento imponibile per opzione e operazioni nei confronti dei terremotati | | | |
| A11 | **TOTALE** (col. 1, somma dei righi da A1 a A10; col. 2, somma dei righi da A1 a A9) | | | |
| A12 | Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie | | | |
| A13 | Altre operazioni | | | |
| A14 | **TOTALE** (somma dei righi da A11 a A13) | | | |
| A15 | Cessioni di beni ammortizzabili | | | |

**QUADRO B**
OPERAZIONI PASSIVE

| Rigo | Descrizione | 1 IMPONIBILE | % | 2 IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 | | 2 | |
| B2 | | | 4 | |
| B3 | | | 7 | |
| B4 | | | 7,5 | |
| B5 | | | 8,5 | |
| B6 | | | 9 | |
| B7 | | | 10 | |
| B8 | | | 12,5 | |
| B9 | | | 20 | |
| B10 | **TOTALE** (somma dei righi da B1 a B9) | | | |
| B11 | Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta | | | |
| B12 | Percentuale di detrazione | | | % |
| B13 | **IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE** | | | |
| B14 | Acquisti di beni ammortizzabili | | | |

**QUADRO C**
DETERMINAZIONE DEL CREDITO

| Rigo | Descrizione | 1 DEBITI | 2 CREDITI |
|---|---|---|---|
| C1 | IVA sulle operazioni imponibili (da rigo A11, col. 2) | | |
| C2 | IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente | | |
| C3 | **IVA a debito** (somma dei righi C1 e C2) | | |
| C4 | IVA ammessa in detrazione (da rigo B13) | | |
| C5 | IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9) | | |
| C6 | **IVA detraibile** (somma dei righi C4 e C5) | | |
| C7 | **IMPOSTA A CREDITO** (rigo C6 – rigo C3) | | |

**QUADRO D**
SEZ. I
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

| Rigo | | | |
|---|---|---|---|
| D1 | **ALIQUOTA MEDIA** | 1 Aliquota media operazioni attive maggiorata del 10% % | 2 Aliquota media operazioni passive % |
| D2 | **OPERAZIONI NON IMPONIBILI** | | Percentuale delle operazioni effettuate % |
| D3 | **BENI AMMORTIZZABILI** | | |

SEZ. II
RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE

| Rigo | | |
|---|---|---|
| D20 | **IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO** | |
| D21 | **IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE** | |

**SOTTOSCRIZIONE**

FIRMA

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISERVATO ALL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE DEL GRUPPO**

Prospetto N. | PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO | TRIMESTRE

**ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE**

Denominazione | Partita IVA

Codice fiscale | Telefono | Fax

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

**SEZIONE I SOCIETÀ DEL GRUPPO**

| | PARTITA IVA (1) | PRESUPPOSTO RIMBORSO (2) | ECCEDENZA TRIMESTRALE CREDITO (3) | ECCEDENZA TRIMESTRALE DEBITO (4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |

**SEZIONE II DETERMINAZIONE DEL CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 40 | Totale crediti | |
| 41 | Totale debiti | |
| 42 | Eccedenza di credito di gruppo (rigo 40 – rigo 41) | |
| 43 | Eccedenze di società del gruppo riportate da periodi precedenti | |
| 44 | Eccedenza di credito del periodo (rigo 42 – rigo 43) | |
| 45 | Somma dei righi C7 dei modelli allegati | |

**SEZIONE III RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO | |
| 51 | IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE | |

**SOTTOSCRIZIONE**

Totale prospetti presentati

Totale modelli allegati

FIRMA

# MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

## ISTRUZIONI

*Gli articoli di legge richiamati nel modello e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato*

**Premessa**

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 19 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.
Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato *A* del provvedimento di approvazione.

**Presentazione del modello**

Il modello deve essere presentato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora tale termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il modello può anche essere spedito a mezzo lettera raccomandata ed in tal caso si considera presentato il giorno in cui è stato consegnato all'ufficio postale.
I contribuenti esonerati dalla presentazione delle garanzie ai sensi dell'art. 38-bis, settimo comma, unicamente nell'ipotesi di richiesta a rimborso del credito IVA trimestrale, devono produrre in allegato al presente modello la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del predetto comma.

**Casi particolari di compilazione**

**Contribuenti con contabilità separate**
I contribuenti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell'art. 36, presentano un unico modello riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate. Nel caso in cui tra dette attività sia presente una per la quale sono adottati, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell'imposta detraibile, il rigo B13 (imposta ammessa in detrazione) deve essere compilato tenendo conto, per quest'ultima attività, degli specifici criteri previsti dal regime di appartenenza.

**Enti e società controllanti e controllate**
Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito del gruppo solo qualora sussistano, in capo a ciascuna società facente par-

te del gruppo cui si riferisce l'eccedenza di credito, i requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b) e c) quest'ultima con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma. A tal fine, l'ente o società controllante presenta l'apposito prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti di cui al citato art. 30, il modello previsto per la generalità dei contribuenti con l'indicazione degli elementi contabili del trimestre. Per la compilazione del prospetto si rinvia alle istruzioni fornite a pagina 6.

**Dati di carattere generale**

PERIODO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno d'imposta ed il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturata l'eccedenza detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.

**Contribuente:** indicare gli elementi identificativi richiesti.

CODICE ATTIVITÀ: indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

CONTABILITÀ SEPARATE: la casella deve essere barrata in caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 (vedi paragrafo "Casi particolari di compilazione").

**Dichiarante:** il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il soggetto che sottoscrive il modello sia diverso dal contribuente.

CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive il modello.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella:

**TABELLA DEI CODICI DI CARICA**

| Codice | Carica |
|---|---|
| **1** | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| **2** | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito |
| **3** | Curatore fallimentare |
| **4** | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| **5** | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati |
| **6** | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| **7** | Erede |
| **8** | Liquidatore (liquidazione volontaria) |

CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE: il presente campo deve essere compilato nell'ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta il modello per conto di un altro contribuente (ad esempio la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che presenta il modello per conto del contribuente in qualità di rappresentante negoziale). In tale caso, nell'apposito spazio, deve essere indicato il codice carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società ed il contribuente.

**QUADRO A**
**Operazioni attive**

Nel quadro devono essere indicate tutte le **operazioni effettuate** nel trimestre cui si riferisce il modello per le quali si è verificata l'**esigibilità dell'imposta**, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24).

**Righi da A1 a A9** indicare le operazioni imponibili suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, tenendo conto delle variazioni operate ai sensi dell'art. 26.
**Rigo A10** indicare le seguenti tipologie di operazioni:
- cessioni per le quali l'imposta, in base al particolare meccanismo del reverse charge, è dovuta dal cessionario (cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art 74, commi 7 e 8, cessioni di oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di cui all'art. 17, comma 5);

– operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.
**Rigo A11** indicare il totale degli imponibili riportati nella colonna 1 dei righi da A1 ad A10 ed il totale dell'imposta derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da A1 ad A9.
**Rigo A12** indicare le seguenti tipologie di operazioni non imponibili:
– esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli artt. 8, 8-*bis* e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli artt. 71 (operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
– cessioni di cui agli artt. 41e 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331 del 1993, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-*bis*, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331 del 1993);
– le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-*bis*, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 del 1993);
– le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-*ter;*
– le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
**Rigo A13** indicare l'ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'art. 38-quater).
**Rigo A14** indicare il totale degli imponibili esposti nei righi da A11 ad A13.
**Rigo A15** indicare l'ammontare complessivo delle cessioni di beni ammortizzabili del trimestre, già comprese nei righi precedenti.

**QUADRO B**
**Operazioni passive**

Nel quadro devono essere indicati gli **acquisti** e le **importazioni imponibili annotati** nel registro degli acquisti (art. 25) per il trimestre cui si riferisce il modello.

**Righi da B1 a B9** indicare in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate gli acquisti all'interno, intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo cui si riferisce il modello.
**Rigo B10** indicare il totale degli importi evidenziati nei righi da B1 a B9.
**Rigo B11** indicare gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell'imposta.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d'imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e d'imposta deve essere indicata nei righi da B1 a B9.
**Rigo B12** indicare la percentuale di detrazione applicata durante l'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5.
**Rigo B13** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione nel periodo di riferimento, corrispondente all'importo indicato nel rigo B10, colonna 2, ovvero a quello risultante dall'applicazione al predetto importo della percentuale di detrazione di cui al rigo B12. I contribuenti che adottano **speciali criteri** di determinazione dell'imposta detraibile devono indicare l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza. Nell'ipotesi di esercizio di più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile tenendo conto della presenza di eventuali criteri che derogano al principio ordinario di determinazione dell'imposta. Ad esempio, in presenza di una attività in cui l'imposta ammessa in detrazione è determinata applicando la percentuale di detrazione, il contribuente dovrà procedere a determinare separatamente, per ciascuna delle attività esercitate, l'imposta ammessa in detrazione secondo gli specifici criteri ed indicare nel presente rigo la somma degli importi risultanti.
**Rigo B14** indicare l'ammontare complessivo degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, già compresi nei righi precedenti.

**QUADRO C**
**Determinazione del credito**

**Rigo C1** indicare l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo A11, colonna 2.
**Rigo C2** indicare l'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente ovvero dai soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Trattasi, in particolare:

**3**

– degli acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (art. 71, secondo comma) per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma;
– delle operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, operate ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;
– degli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero per i quali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, il cessionario o il committente nazionale ha emesso autofattura;
– dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ed ai rivenditori di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (es. giornalai) rispettivamente dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggio, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera e);
– delle provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari, ai sensi dell'art. 74-ter, ottavo comma;
– degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta;
– degli acquisti effettuati all'interno, intracomunitari e delle importazioni di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro e degli acquisti di oro da investimento per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA da parte del cedente, per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5;
– degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.).

**Rigo C3** IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi C1 e C2.
**Rigo C4** indicare l'importo di cui al rigo B13.
**Rigo C5** indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.
**Rigo C6** indicare l'IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi C4 e C5.
**Rigo C7** imposta a credito per il periodo ricavata dalla differenza tra il rigo C6 e il rigo C3. Si evidenzia che, ai fini della richiesta del rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito IVA, l'importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

**QUADRO D**
**Sussistenza dei presupposti-Rimborso e/o Compensazione**

Il quadro è costituito da due sezioni: la prima riservata all'indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 30, terzo comma, la seconda all'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione.

SEZIONE I – SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

**Rigo D1 – Aliquota media –** Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. a).
Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni attive maggiorata del 10%** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\left[ \frac{\text{A11 col. 2} - \text{A15 col. 2}}{\text{A11 col. 1} - \text{A15 col. 1}} \times 100 \right] \times 1{,}1$$

4

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni passive** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{B10 col. 2} - \text{B14 col. 2}}{\text{B10 col.1} - \text{B14 col. 1}} \times 100$$

Nel caso di contribuente che esercita più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, i campi del presente rigo devono essere compilati facendo esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. Pertanto, in tale ipotesi , nel calcolare l'aliquota media non si potrà fare riferimento al contenuto dei righi indicati nelle formule sopra riportate, in quanto questi riguardano l'ammmontare complessivo delle operazioni effettuate dal contribuente.

**Rigo D2 – Operazioni non imponibili –** Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. b), in quanto hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331 del 1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%.
Nel campo relativo alla **percentuale delle operazioni effettuate** indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{A12}}{\text{A14}} \times 100$$

**Rigo D3 – Acquisto di beni ammortizzabili –** Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti imponibili.
In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

SEZIONE II – RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE

*La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi di soggetti che partecipano alla particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma.*

**Rigo D20** indicare l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso.
**Rigo D21** indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si ricorda che la somma degli importi indicati nei righi D20 e D21 non deve essere superiore all'imposta a credito risultante al rigo C7 ovvero all'imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lettera c).

**Sottoscrizione**

Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

**Riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo**

Il prospetto è riservato agli enti e società controllanti che si avvalgono della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'art. 73, ultimo comma, e deve essere presentato all'ufficio territorialmente competente per richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione l'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo. Al presente prospetto l'ente o società controllante deve allegare, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, un modello previsto per la generalità dei contribuenti al fine di evidenziare i dati contabili del trimestre.

PROSPETTO N.: nel caso in cui non fossero sufficienti i 35 righi deve essere compilato un altro prospetto per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, indicando per ciascuno di essi il corrispondente numero progressivo (es. 01, 02 ecc).

PERIODO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno d'imposta ed il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturata l'eccedenza detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.

**Ente o società controllante:** indicare gli elementi identificativi richiesti (cfr. istruzioni fornite a pagina 2).

SEZIONE I – SOCIETÀ DEL GRUPPO

La sezione è prevista per l'indicazione dei dati concernenti tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.
Nella **colonna 1** indicare il numero partita IVA.
Nella **colonna 2** indicare per le società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, il relativo presupposto utilizzando una delle seguenti lettere:
A – aliquota media – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a);
B – operazioni non imponibili – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. b);
C – acquisto di beni ammortizzabili – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c).
Nelle **colonne 3 e 4** (da compilare alternativamente) indicare il saldo a credito o a debito relativo al trimestre. Tale importo per le società con liquidazioni mensili è dato dalla somma algebrica degli importi trasferiti alla controllante nel corso del trimestre di riferimento.

**ATTENZIONE: le sezioni II e III devono essere compilate esclusivamente nel prospetto n. 01.**

SEZIONE II – DETERMINAZIONE DEL CREDITO

**Rigo 40** indicare il totale degli importi di colonna 3.
**Rigo 41** indicare il totale degli importi di colonna 4.
**Rigo 42** indicare la differenza tra il rigo 40 e il rigo 41.
**Rigo 43** in presenza di società che partecipano per la prima volta alla liquidazione dell'IVA di gruppo, nel presente rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo delle eventuali eccedenze di credito che queste abbiano riportato dal periodo precedente (conguaglio annuale o liquidazione periodica). Tale ammontare deve essere sottratto dall'importo di rigo 42 in quanto non concorre alla formazione del credito di gruppo da chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione.
**Rigo 44** indicare la differenza tra il rigo 42 e il rigo 43.
**Rigo 45** indicare la somma dei righi C7 (imposta a credito) dei modelli allegati al presente prospetto, relativi alle società in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

SEZIONE III – RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE

**Rigo 50** indicare l'importo che si intende chiedere a rimborso.
**Rigo 51** indicare l'importo che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24.

Si evidenzia che in ogni caso la somma degli importi indicati nei righi 50 e 51 non può essere superiore al minore tra i valori indicati ai righi 44 e 45.

**Sottoscrizione**

Il prospetto deve essere sottoscritto dall'ente o società controllante.

Indicare nell'apposito campo il totale dei prospetti presentati. Il dato deve essere riportato solo sul prospetto n. 01.

Indicare nell'apposito campo il totale dei modelli allegati. Il dato deve essere riportato solo sul prospetto n. 01.



**04A09030**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Istituzione del consolato onorario a Città Ho Chi Minh (Vietnam)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

*(Omissis).*

È istituito a Città Ho Chi Minh (Vietnam) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Hanoi, con la seguente circoscrizione territoriale: l'area metropolitana di Città Ho Chi Minh.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

*Il direttore generale per il personale:* SURDO

**04A09027**

### Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 6 agosto 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jǒsef Sušmelj, Console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste».

**04A09023**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 9 settembre 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2191 |
| Yen giapponese | 133,71 |
| Corona danese | 7,4359 |
| Lira Sterlina | 0,68280 |
| Corona svedese | 9,1171 |
| Franco svizzero | 1,5384 |
| Corona islandese | 87,99 |
| Corona norvegese | 8,3055 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,57700 |
| Corona ceca | 31,705 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 249,59 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6599 |
| Lira maltese | 0,4279 |
| Zloty polacco | 4,3880 |
| Leu romeno | 41196 |
| Tallero sloveno | 240,0100 |
| Corona slovacca | 40,130 |
| Lira turca | 1816700 |
| Dollaro australiano | 1,7607 |
| Dollaro canadese | 1,5705 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,5081 |
| Dollaro neozelandese | 1,8616 |
| Dollaro di Singapore | 2,0704 |
| Won sudcoreano | 1395,93 |
| Rand sudafricano | 8,1219 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A09085**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Mortis et Orationis, in Ameglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita Mortis et Orationis, con sede in Ameglia (La Spezia), frazione Montemarcello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Pietro Apostolo, Nicolò di Bari, con sede in Ameglia (La Spezia), frazione Montemarcello.

**04A08990**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Bernardino, in Arcola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di San Bernardino, in Arcola (La Spezia), frazione San Nicolò.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Nicolò di Bari, con sede in Arcola (La Spezia), frazione San Nicolò.

**04A08989**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Sant'Antonio, in Beverino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di Sant'Antonio, in Beverino (La Spezia), frazione Padivarma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Lorenzo Martire, con sede in Beverino (La Spezia), frazione Padivarma.

**04A08988**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Rocchetta Vara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Rocchetta Vara (La Spezia), frazione Beverone.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato, con sede in Rocchetta Vara (La Spezia), frazione Beverone.

**04A08987**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Sarzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sarzana (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Sarzana (La Spezia).

**04A08986**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Autorizzazione, a ridurre la superficie adibita a magazzino generale, alla società Deposito Franco Oneglia S.r.l., in Imperia.

Con decreto ministeriale 2 settembre 2004 la società Deposito Franco Oneglia S.r.l., con sede in Imperia, via del Cantiere n. 1, è stata autorizzata a ridurre la superficie adibita a magazzino generale per mq 1672.

**04A09024**

### Autorizzazione, ad ampliare il proprio magazzino generale, alla società Interporto Rivalta Scrivia S.p.a., in Tortona

Con decreto ministeriale 2 settembre 2004 la società Interporto Rivalta Scrivia S.p.a., con sede in Tortona (Alessandria), fraz. Rivalta Scrivia, strada Savonesa n. 12, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone di 3930 mq di superficie.

**04A09025**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Recco

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 7, foglio n. 299, in data 12 agosto 2004, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 16,80, ubicata nel Comune Recco (Genova), riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Recco, al foglio di mappa n. 8, con la particella n. 845 (porzione), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

**04A09035**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Pizzo

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 7, foglio n. 300, in data 12 agosto 2004, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 25.760 circa, ubicata nel comune di Pizzo (Vibo Valentia), in località Marinella, riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 9, con le particelle n. 329 (di mq 52), n. 330 (di mq 74) e n. 331/a (di mq 25.634), (con esclusione della particella n. 331/b di mq 4.121 già sclassificata) ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

**04A09034**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Sant'Antioco

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 7, foglio n. 301, in data 12 agosto 2004, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 585 e l'inclusa porzione di opera pertinenziale ivi insistente, acquisita allo Stato, ubicate nel comune di Sant'Antioco (Cagliari), in località lungomare Cristoforo Colombo, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 13, con le particelle n. 6342 (di mq 54), n. 6343 (di mq 70), n. 6344 (di mq 38), n. 6349 (di mq 346) e n. 6350 (di mq 77), ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

**04A09033**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina»

*Estratto decreto n. 258 del 18 giugno 2004*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TROZOCINA anche nella forma e confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 500 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 500 mg - A.I.C. n. 027948090 (in base 10), 0UNX1U (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 9,95. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,43.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ben Venue Laboratories Inc., stabilimento sito in Northfield Road, Bedford, Ohio (USA); Pfizer Ireland Pharmaceuticals, stabilimento sito in Pottery Road, Dun Laoghaire-County Dublin, (Irlanda).

Controllore finale: Pfizer SA Z.I., stabilimento sito in Pocè-sur-Cisse, Amboise, Cedex, (Francia).

Composizione: ogni flaconcino da 500 mg contiene:

principio attivo: azitromicina biiidrato 524,1 mg (pari a 500 mg di azitromicina base);

eccipienti: acido citrico anidro 348,6 mg, sodio idrossido 198,3 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Trozocina 500 mg polvere per soluzione per infusione è indicato nel trattamento della polmonite acquisita in comunità causata da organismi sensibili, inclusa la legionella pneumophila, in pazienti che richiedono una terapia iniziale endovenosa.

Trozocina 500 mg polvere per soluzione per infusione è indicato nel trattamento della malattia infiammatoria pelvica causata da organismi sensibili, in pazienti che richiedono una terapia iniziale endovenosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A08899**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor»

*Estratto decreto n. 301 del 21 giugno 2004*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZOCOR, anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, C.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027216098 (in base 10) 0TYL72 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A, nota 13»;

prezzo: € 36,51.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. stabilimento sito in Pavia - Italia, via Emilia, 21 (completa); Neopharmed S.p.a. stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, via Pordoi, 18 (confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: simvastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 141,5 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg; acido ascorbico 5 mg; acido citrico monoidrato 2,5 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 1,65 mg; idrossipropilcellulosa 1,65 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,092 mg; ferro ossido rosso 0,023 mg.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027216100 (in base 10) 0TYL74 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A, nota 13»;

prezzo: € 51,62.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme LTD stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (prodotto sfuso); Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia - Italia, via Emilia, 21 (confezionamento); Neopharmed S.p.a. stabilimento sito in Bollate, Milano - Italia, via Pordoi, 18 (confezionamento); Merck Sharp & Dohme B.V., stabilimento sito in Haarlem - Olanda, Waarderweg, 39 (confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 283 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg; acido ascorbico 10 mg; acido citrico monoidrato 5 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; amido pregelatinizzato 40 mg; magnesio stearato 2 mg; ipromellosa 3,3 mg; idrossipropilcellulosa 3,3 mg; titanio diossido 3 mg; talco 1,2 mg; ferro ossido rosso 0,12 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Zocor» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi II a e II b della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A08906**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tilade»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 780 del 4 agosto 2004*

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, C.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: TILADE.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026632012 - Aerosol 112 mg/56 erogazioni varia a: «2 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 56 spruzzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A08907**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Aumento del capitale sociale di «Poste Vita», in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 9 agosto 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 30 giugno 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Poste Vita S.p.A.». Tali modifiche riguardano, l'aumento di capitale sociale ad € 300.000.000,00.

**04A09032**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401216/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

### LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **318,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77